

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1993, n. 7

(B.u.r. 4 febbraio 1993, n. 7)

Classificazione:

D.4.1

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' - BENI E ATTIVITA' CULTURALI - Disposizioni generali

Norme per il riconoscimento e l'erogazione di contributi a enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale.**INDICE DELLA LEGGE**

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Registro regionale
- Art. 3 Contributi regionali
- Art. 4
- Art. 5 Cooperazioni
- Art. 5 bis Controlli
- Art. 6 Altri sostegni regionali
- Art. 7 Inserimento nell'organizzazione bibliotecaria regionale
- Art. 8 Norma transitoria
- Art. 9 Norma finanziaria

Articolo 1*Finalità*

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto e dell'articolo 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, promuove, sostiene e valorizza l'attività di ricerca, documentazione e informazione, il patrimonio culturale e le strutture operative degli enti, istituti, fondazioni e associazioni che svolgono, con continuità e con elevato livello scientifico, attività culturali, educative ed artistiche di interesse regionale.

Articolo 2*Registro regionale*

1. E' istituito il registro degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni culturali di rilievo regionale.
2. Possono ottenere l'iscrizione al registro gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni marchigiane a condizione che:
 - a) non perseguano scopi di lucro;
 - a bis) dispongano di una propria sede nell'ambito regionale aperta al pubblico per lo svolgimento delle attività statutarie;
 - b) svolgano, sulla base di una programmazione pluriennale, attività altamente qualificata e continuativa di valore scientifico-culturale di rilevanza regionale e che non sia finalizzata prevalentemente ad attività editoriali e di pubblicazioni;
 - c) svolgano attività da almeno tre anni nella regione e dispongano di strutture, attrezzature e adeguata organizzazione;
 - d) i relativi programmi ed iniziative interessino specificatamente la comunità regionale, garantiscano una larga utenza e siano aperti alla pluralità dei cittadini.
3. Le domande di iscrizione vanno presentate entro il 31 maggio di ogni anno. Alla domanda debbono essere allegati: copia dell'atto costitutivo e dello statuto, la documentazione sulle risorse economiche e sull'attività svolta e, infine, il programma poliennale delle attività future.
4. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delibera, entro il trenta giugno successivo, l'iscrizione al registro.
5. Il registro è pubblicato annualmente nel bollettino ufficiale.

Nota relativa all'Articolo 2:

Così modificato dall'art. 1, l.r. 10 gennaio 2000, n. 1, e dall'art. 5, l.r. 12 maggio 2003, n. 7. Ai sensi dell'art. 2, l.r. 10 gennaio 2000, n. 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della predetta l.r. 1/2000, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede alla cancellazione dal registro di cui al presente articolo dei soggetti che non possiedono i requisiti previsti.

Articolo 3*Contributi regionali*

1. Agli enti, istituzioni ed associazioni iscritti al registro, di cui all'articolo 2, sono concessi contributi per lo svolgimento delle attività e delle iniziative programmate.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. I contributi concessi con la presente legge non sono cumulabili con analoghi interventi finanziari regionali, salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6.

Nota relativa all'Articolo 3:

Così sostituito dall'art. 5, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Articolo 4Nota relativa all'Articolo 4:

Abrogato dall'art. 5, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Articolo 5*Cooperazioni*

1. La Regione, in casi eccezionali, per la realizzazione dei propri programmi di attività culturale può avvalersi dei servizi e della collaborazione dei soggetti di cui alla presente legge.

Articolo 5 bis*Controlli*

1. La Giunta regionale esercita, anche avvalendosi delle Amministrazioni provinciali, attraverso verifiche con periodicità annuale, il controllo sul funzionamento e sull'attività svolta dai soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 2.
2. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 2, ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività, la Giunta regionale dispone, con provvedimento motivato, la cancellazione dal registro e la revoca delle erogazioni economiche concesse a qualsiasi titolo ai sensi della presente legge.

Nota relativa all'Articolo 5 bis:

Articolo aggiunto dall'art. 1, l.r. 10 gennaio 2000, n. 1.

Articolo 6*Altri sostegni regionali*

1. La Regione per iniziative culturali promosse dai soggetti di cui alla presente legge, in alternativa ai contributi erogati ai sensi dell'art. 3 può assumere, in via straordinaria a proprio carico oneri derivanti da:
 - a) spazi attrezzati per lo svolgimento di convegni, seminari, mostre ed altre iniziative culturali;
 - c) attività editoriali e di pubblicizzazione;
 - d) supporti per la catalogazione, l'inventariazione e la conservazione del materiale bibliografico, archivistico, storico e artistico;
 - e) supporti, servizi e collaborazione tecnica per la realizzazione di particolari programmi.

Articolo 7*Inserimento nell'organizzazione bibliotecaria regionale*

1. Le biblioteche e i centri documentazione dei soggetti di cui alla presente legge possono richiedere di essere inserite nell'organizzazione bibliotecaria regionale di cui alla L.R. 10 dicembre 1987, n. 39.
2. Copia di ogni pubblicazione degli enti in questione è depositata presso la biblioteca del

consiglio regionale.

Articolo 8

Norma transitoria

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la competente commissione consiliare provvede alla verifica dei riconoscimenti di enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale avvenuti con leggi precedenti e predispone i provvedimenti necessari ai fini della armonizzazione con la presente legge.

2. In occasione del bicentenario della nascita di Gioacchino Rossini la giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 1993, un contributo straordinario di lire trecento milioni alla Fondazione Gioacchino Rossini di Pesaro per l'edizione critica delle opere del musicista, per mostre e convegni e per l'istituzione della biblioteca della Fondazione.

Articolo 9

Norma finanziaria

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 è autorizzato, per il biennio 1993/1994, la spesa di lire 800 milioni, in ragione di lire 400 milioni per ciascun anno; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue:

- a) per l'onere di lire 400 milioni, relativo all'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa, all'uopo utilizzando l'apposito stanziamento di cui alla partita 11 dell'elenco 1;
- b) per l'onere di lire 400 milioni, relativo all'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso capitolo 5100101, all'uopo utilizzando l'analogo accantonamento di cui alla partita 11 dell'elenco 1;
- c) agli oneri relativi agli anni successivi, mediante impiego di una quota parte dell'assegnazione dei fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per l'applicazione della presente legge saranno iscritte a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio dei detti anni con la denominazione "Contributi ad enti, istituti, fondazioni ed associazioni culturali dell'attività ordinaria e delle iniziative e progetti concernenti attività d'istituto".

4. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto dell'articolo 8, comma 2, si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del capitolo 5100201 del bilancio per l'anno 1992 all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 1 bis, elenco 2.

5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto dell'articolo 8, comma 2, sono iscritte, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 59, terzo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 a carico di apposito capitolo che con la presente legge la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1993 con la seguente denominazione "Contributo straordinario alla Fondazione Gioacchino Rossini per le celebrazioni del bicentenario della nascita dell'artista" e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 300 milioni.

6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 sono ridotti di lire 300 milioni.